



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA
RAVENNA**

AVVISO DI ESAMI

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Direttore Marittimo dell'Emilia-Romagna:

- VISTO: l'art. 123 del Codice della Navigazione e gli articoli 282, 285, 290 e 292 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO: il Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71, recante "Attuazione della Direttiva 2012/35/UE, concernente i requisiti minimi di formazione della Gente di mare;
- VISTO: il D.M. 25 luglio 2016, recante "Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di mare ai sensi della Convenzione STCW";
- VISTO: il D.D. 19 novembre 2016, recante "Percorso formativo per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina";
- VISTO: il D.D. 22 novembre 2016, recante "Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare";
- VISTO: il D.M. in data 10 maggio 2005, n. 121, "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto";
- VISTE: le Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/2 della Convenzione internazionale sugli Standard di Formazione, Addestramento, Certificazione e tenuta della Guardia STCW 78/95, come emendata, e le sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6, A-IV/1 e A-IV/2 del relativo Codice STCW 95, nella sua versione attuale, come richiamate dalle disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale 121/05;
- VISTO: l'articolo 50 della Legge 09 febbraio 1963 n. 82, recante "Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi", l'art. 7 della Legge 06 agosto 1991 n. 255 e il D.M. 24 dicembre 2012;
- VISTA: la Circolare Ministeriale Titolo "Gente di Mare", Serie XIII n. 17 in data 17 dicembre 2008 "Direttive in materia di formazione ed addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale";
- VISTA: la Circolare Ministeriale n. 27597 in data 13 ottobre 2016, concernente "Riesame della Circolare unica n. 17/2008 e attuazione del D.M. 25 luglio 2016 e ulteriori chiarimenti in merito all'adeguamento ed al rinnovo";

- VISTO: il Decreto Ministeriale del 21 maggio 2018 “Individuazione delle conoscenze necessarie all’accesso alla figura professionale di allievo ufficiale elettrotecnico, di cui all’art. 18 del D.M. 25 luglio 2016;
- VISTO: il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2018 “Individuazione del percorso professionale per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30.11.2018 e, in particolare, gli artt. 4 e 8 del predetto Decreto;
- VISTO: il dispaccio prot. 33911 del 16.12.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fornito chiarimenti riguardo lo svolgimento delle sessioni di esame per la funzione di ufficiale elettrotecnico;
- VISTO: il D.D. 04 aprile 2013 n. 1365 “Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina” aggiornato dal D.D. 04 maggio 2017;
- CONSIDERATO che con il dispaccio 0028894 del 27.10.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), come rilanciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con dispaccio 0141043 del 14 novembre 2017, sono stati forniti gli attesi chiarimenti in ordine alla disciplina da applicare per “gli esami sui titoli professionali del diporto”, confermando la validità del Decreto Ministeriale n. 121/05 di disciplina dei titoli professionali del diporto e della pertinente Lettera circolare n. 3/2100 del 04 novembre 2005;
- VISTA: la successiva integrazione alla predetta circolare del 27 ottobre 2017, che il MIT ha emanato per chiarire che, ai suddetti titoli professionali per il diporto, vengono comunque applicati i nuovi programmi d’esame fissati - in ossequio al D.M. del 25 luglio 2016 - dal Decreto Dirigenziale del MIT in data 22 novembre 2016, richiamando al riguardo gli articoli in cui essi risiedono, ossia il n. 7 per l’Ufficiale di navigazione del Diporto, il n. 9 per il Capitano del Diporto, il n. 10 per l’Ufficiale di macchina del Diporto ed il n. 12 per il Capitano di macchina del Diporto;
- RITENUTO: in linea con il chiarimento su indicato, di doversi attenere anche al Dispaccio n. 8821 in data 23 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente delucidazioni in merito alla Circolare Gente di Mare, Serie XIII n. 17 del 17 dicembre 2008, nel quale la competente Direzione Generale ha chiarito in particolare che l’accertamento dei requisiti per l’ammissione agli esami, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016, è effettuato dalla Capitaneria di porto di iscrizione;

A V V I S A

che a decorrere dal mese di Novembre 2020 avrà di massima inizio la seconda sessione ordinaria di esami dell’anno 2020 per il conseguimento delle Certificazioni di Competenza (COC) di coperta e di macchina, dei Titoli professionali di coperta e di macchina del diporto nautico, e per il percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera previsto dal D.M. 22.11.2018, di cui alla normativa citata in premessa, come di seguito meglio specificati:

CERTIFICATI DI COMPETENZA (D.M. 25 Luglio 2016)

PER LA SEZIONE DI COPERTA

- a) Ufficiale di coperta
- b) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
- c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
- d) Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri

PER LA SEZIONE DI MACCHINA

- a) Ufficiale di macchina
- b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw
- c) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kw
- d) Ufficiale Elettrotecnico

DIPORTO NAUTICO (D.M. 10 Maggio 2005 n. 121)

PER LA SEZIONE DI COPERTA

- a) Ufficiale di navigazione del diporto
- b) Capitano del diporto

PER LA SEZIONE DI MACCHINA

- a) Ufficiale di macchina del diporto
- b) Capitano di macchina del diporto

PERCORSO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER I POSSESSORI DEI TITOLI NAZIONALI PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA (D.M. 22.11.2018)

PER LA SEZIONE DI COPERTA

- a) Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri.

Articolo 1

Requisiti per i Certificati di Competenza

1.1. I requisiti per l'ammissione agli esami delle Certificazioni di Competenza (CoC) sono previsti dai pertinenti articoli del D.M. 25 luglio 2016, come di seguito richiamati, e devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione dell'istanza:

▪ Per la sezione di coperta:

- Ufficiale di coperta (art. 5).
- Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT (art. 6).
- Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT (art. 7).
(* nel caso in cui il candidato ai suddetti esami non sia in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, potrà comunque sostenere l'esame, ma il certificato sarà rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
- Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri (art. 23).

(*) nel caso in cui il candidato ai suddetti esami non sia in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS o del sistema radar ARPA, potrà comunque sostenere l'esame, ma il certificato sarà rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.

▪ Per la sezione di macchina:

- Ufficiale di Macchina (art. 13).

(*) nel caso in cui il candidato ai suddetti esami non sia in possesso dell'addestramento high voltages technology a livello operativo, potrà comunque sostenere l'esame, ma il certificato sarà rilasciato per navi su cui non sono installate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).

- Primo Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw (art. 14).

- Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kw (art. 15).

- Ufficiale Elettrotecnico.

(*) fino al 1 settembre 2021, per coloro in possesso delle qualifiche di bordo di Elettricista, Primo Elettricista e di Secondo Elettricista che hanno maturato 24 mesi di navigazione con tale ruolo risultanti dal libretto di navigazione, che sono in possesso di un diploma quinquennale e che sono in possesso dell'addestramento richiesto per accedere all'esame di cui alla sezione A-III/6 del Codice STCW per il conseguimento della certificazione di Ufficiale elettrotecnico, ai sensi del dispaccio prot. 33911 del 16.12.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1.2. I requisiti devono essere accertati, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 22.11.2016, dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dei candidati.

1.3. In deroga a quanto richiamato al precedente punto 1.1., ed alla luce di quanto previsto dalle vigenti norme, è consentita l'ammissione agli esami con riserva dei candidati che, alla data di presentazione dell'istanza, non fossero in possesso del Certificato di primo soccorso sanitario (First Aid) e/o di assistenza medica (Medical Care), ove previsti.

Tale riserva costituisce motivo di non rilascio del Certificato di Competenza, il cui effettivo rilascio avverrà solo a seguito del superamento del relativo corso,
La verifica sarà a cura della Capitaneria di Porto di iscrizione, come indicato al precedente punto 1.2.

Articolo 2

Requisiti per i Titoli del diporto nautico

2.1 I requisiti per l'ammissione agli esami dei sopra citati Titoli professionali del diporto sono previsti dai pertinenti articoli del D.M. 10 maggio 2005 n. 121, come di seguito richiamati, e devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione dell'istanza, così come previsto dal D.M. 22 novembre 2016:

▪ Per la sezione di coperta:

- Ufficiale di navigazione del diporto (art. 5).

- Capitano del diporto (art. 6).

- Specializzazione a vela (art. 8 del D.M. 121/2005 e art. 21 del D.M. 30.11.2007).

▪ Per la sezione di macchina:

- Ufficiale di Macchina del diporto (art. 10).

- Capitano di macchina del diporto (art. 11).

2.2. I requisiti devono essere accertati, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 22.11.2016, dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dei candidati.

- 2.3. In deroga a quanto richiamato al precedente punto 2.1., ed alla luce di quanto previsto dalle vigenti norme, è consentita l'ammissione agli esami con riserva dei candidati che, alla data di presentazione dell'istanza, non fossero in possesso del Certificato di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) e/o del certificato di primo soccorso sanitario (First Aid), ove previsti. Tale riserva costituisce motivo di non rilascio del relativo titolo professionale, il cui effettivo rilascio avverrà solo a seguito del superamento del relativo corso, La verifica sarà a cura della Capitaneria di Porto di iscrizione, come indicato al precedente punto 2.2.

Articolo 3

Requisiti per il percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera

- 3.1. I requisiti per l'ammissione all'esame integrativo per Ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri, sono previsti dal D.M. 22 novembre 2018, all'articolo di seguito richiamato, e devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione dell'istanza, così come previsto dal D.M. 22 novembre 2016:
- Per la sezione di coperta:
 - Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri (art. 4).
(* nel caso in cui il candidato ai suddetti esami non sia in possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, potrà comunque sostenere l'esame, ma il certificato sarà rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
- 3.2. I requisiti devono essere accertati, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 22.11.2016, dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dei candidati.

Articolo 4

Programmi di esame

- 4.1. I programmi di esame per il conseguimento delle Certificazioni di competenza sono previsti dagli articoli del D.M. 22 novembre 2016, come di seguito richiamati:
- Per la sezione di coperta:
 - Ufficiale di coperta (art. 7).
 - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT (art. 9).
 - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT (art. 9).
 - Ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri (art. 8).
 - Per la sezione di macchina:
 - Ufficiale di Macchina (art. 10).
 - Ufficiale Elettrotecnico (art. 11).
 - Primo Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw (art. 12).
 - Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kw (art. 12).
- 4.2. I programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali del diporto nautico sono previsti dagli articoli del D.M. 22 novembre 2016, e per la specializzazione a vela dal D.M. 17.12.2007, come di seguito richiamati:
- Per la sezione di coperta:
 - Ufficiale di navigazione del diporto (art. 7).
 - Capitano del diporto (art. 9).

- Specializzazione a vela (art. 9 del D.M. 17.12.2007). Le spese relative all'impiego dei mezzi nautici per lo svolgimento della prova pratica sono a carico dei candidati ai sensi dell'art. 294 R.C.N...
 - Per la sezione di macchina:
 - Ufficiale di Macchina del diporto (art. 10).
 - Capitano di macchina del diporto (art. 12).
- 4.3. Il programma dell'esame integrativo per Ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri è previsto dal D.M. 22.11.2018, come di seguito riportato:
- Per la sezione di coperta:
 - Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri: Allegato I al D.M. 22.11.2018.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle istanze

- 5.1. Le istanze di ammissione agli esami, in bollo da euro 16,00, devono essere redatte come di seguito indicato:
- Per i Certificati di Competenza di coperta e macchina, secondo il fac-simile in allegato **A**.
 - Per i titoli professionali del diporto,, secondo il fac-simile in allegato **B**.
 - Per l'esame integrativo dell'Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che compiono viaggi costieri, secondo il fac-simile in allegato **C**.
- 5.2. Le suddette istanze devono essere compilate in ogni loro parte mediante strumento informatico o a mano, in stampatello e calligrafia leggibile. Inoltre, devono essere complete di:
- Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - Attestazione in originale del pagamento della tassa di esame (ordine di introito mod. 23 opportunamente registrato), dell'importo di:
 - Euro 1,94 per l'abilitazione di Ufficiale di coperta, Ufficiale di macchina, Ufficiale Elettrotecnico, Ufficiale di navigazione del diporto, Ufficiale di macchina del diporto, Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri.
 - Euro 2,58 per l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT, Primo Ufficiale di Macchina su navi pari o superiori a 3000 Kw, Primo Ufficiale di macchina su navi tra 750 e 3000 Kw, Capitano del Diporto e Capitano di macchina del Diporto.
- 5.3. Le suddette istanze devono pervenire alla Direzione Marittima di Ravenna **esclusivamente** per il tramite della Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato.
- Qualora un candidato debba sostenere – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 – solo una delle prove previste, dovrà allegare all'istanza l'estratto del processo verbale oppure la dichiarazione della Direzione Marittima ove ha sostenuto l'esame, da cui risulti la prova da sostenere.
- 5.4. Le istanze di ammissione agli esami devono essere presentate entro e non oltre il termine del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando (il 09/09/2020) alla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo candidato all'esame.

A tal uopo, in caso di invio dell'istanza alla Capitaneria di iscrizione a mezzo posta o altro strumento di trasmissione digitale consentito, fa fede la data di spedizione della medesima.

- 5.5. Nel termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, fissato per il 09/10/2020, la Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato, effettuate le verifiche di competenza, compila il modello di cui all'allegato 1 del D.D. 22.11.2016 "Attestazione dei requisiti per il conseguimento del certificato di competenza", trasmettendolo alla Direzione Marittima di Ravenna, **esclusivamente via pec** per motivi di semplificazione amministrativa, unitamente a copia digitalizzata dell'istanza e della quietanza di avvenuto pagamento della prevista tassa d'esame, trattenute agli atti.
Non saranno accettate candidature inviate via pec con data di invio successiva alla scadenza indicata nel presente comma, o via posta ordinaria. Con la trasmissione dell'istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di Porto attesta a tutti gli effetti l'ammissibilità del candidato all'esame richiesto.
- 5.6. Nei termini sopra indicati è altresì ammessa la trasmissione plurima di istanze, purchè accompagnate da apposita nota di trasmissione con annesso elenco, anche ai fini della verifica del ricevimento di tutte le istanze trasmesse.
- 5.7. Non si darà corso alle istanze che perverranno direttamente alla Direzione Marittima di Ravenna da parte dei candidati, e senza l'osservanza delle modalità previste ai precedenti commi.

Articolo 6

Modalità di svolgimento degli esami

- 6.1. Decorso il termine di trasmissione delle istanze a questa Direzione Marittima ai sensi del precedente art. 5 comma 5.5, si provvederà a stilare, sulla base delle istanze pervenute e tenuto conto della disponibilità dei membri della commissione, il relativo calendario di esami e a pubblicarlo, all'albo della Direzione Marittima di Ravenna, sul sito web www.guardiacostiera.it/ravenna alla voce "ESAMI", selezionando la categoria "Titoli professionali marittimi".
- 6.2. La pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del candidato per la data indicata nel calendario medesimo.
- 6.3. Entro la data di pubblicazione del calendario degli esami, questa Direzione Marittima provvederà, compatibilmente alla disponibilità dei membri, alla nomina della commissione d'esame ai sensi dell'art. 4 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, con apposito provvedimento pubblicato con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo.
- 6.4. Il candidato deve presentarsi nel luogo, giorno e orario stabilito nel calendario d'esami di cui al primo comma del presente articolo. L'Amministrazione si riserva, a tal fine, in ragione del numero delle istanze che perverranno, di delocalizzare eventualmente lo svolgimento in sede diversa da questa Direzione Marittima. Non è ammesso l'ingresso di candidati ad esame già iniziato.
- 6.5. I candidati dovranno presentarsi muniti del proprio libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento conforme al modello vigente e debitamente compilato.
- 6.6. L'accertamento delle competenze per il conseguimento dei Certificati di Competenza (CoC), del percorso professionale integrativo dell'Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che compiono viaggi costieri, e dei titoli professionali del diporto nautico, è svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del D.M. 22.11.2016.

I candidati, per essere ritenuti idonei, devono aver superato tutte le prove con esito favorevole (votazione di almeno 6/10 per ciascuna prova). L'esito della prova sarà notificato al candidato e alla Capitaneria di Porto di iscrizione, cui il marittimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo Certificato di Competenza, Titolo professionale del diporto, o del percorso professionale integrativo dell'Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che compiono viaggi costieri.

6.7. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, qualora il candidato non abbia superato solo una delle prove previste, può ripeterla entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di effettuazione, secondo le modalità di seguito indicate. A tal uopo, il processo verbale d'esame stilato dalla Commissione farà esplicita menzione della prova non superata. In tal caso, il candidato è comunque tenuto a presentare alla Capitaneria di Porto di iscrizione una nuova domanda d'ammissione all'esame, finalizzata a ripetere la prova non superata, presso qualsiasi Direzione Marittima, nella relativa sessione d'esame del cui bando non siano ancora decorsi i termini di presentazione della relativa istanza.

Nel caso il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto o consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove d'esame previste per il certificato di competenza o titolo professionale del diporto da conseguire.

6.8. I candidati che non si presenteranno alle prove scritte d'esame per i quali sono stati convocati, saranno considerati rinunciatari e non saranno convocati per le successive prove orali. Parimenti, i candidati che, avendo prestato istanza per l'esame completo, non si presentino per sostenere una qualsiasi delle prove previste per il conseguimento della certificazione o titolo di cui all'art. 1 del presente bando per il quale hanno presentato istanza, perderanno eventuali idoneità alle prove già eseguite e saranno considerati rinunciatari per l'intera sessione.

Articolo 7 Avvertenze

7.1. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) avente ad oggetto la disciplina della protezione dei dati personali come recepito con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Con la sottoscrizione dell'istanza il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente avviso.

7.2. Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati in data odierna all'albo della Direzione Marittima di Ravenna, sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/ravenna alla voce "ESAMI", nonché trasmessi in pari data a tutte le Capitanerie di Porto.

7.3. Dalla data di pubblicazione di cui sopra decorrono i termini di cui al precedente articolo 5, comma 5.4.

Ravenna, lì 10 agosto 2020

IL DIRETTORE MARITTIMO
Capitano di Vascello (CP)
Giuseppe SCIARRONE